

S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione - Sede Durata

Art. 1

(Denominazione - Sede)

E' costituito ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, un consorzio con attività esterna denominato "RUVARIS".

Art. 2

Il Consorzio ha sede legale nel comune di Borgomanero (NO) in viale Marazza 18/b presso la sede dell'AIN (Associazione Industriali Novaresi).

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere altre unità locali operative quali filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, tutte prive di autonoma organizzazione amministrativa e decisionale.

Per il trasferimento della sede legale occorrerà apposita delibera dell'Assemblea dei consorziati e con verbale redatto da Notaio.

Il domicilio dei consorziati per tutto quanto concerne i loro rapporti con il Consorzio, si intenderà, ad ogni effetto di legge, quello risultante dall'atto costitutivo, dalla domanda di ammissione o successivamente comunicato al Consorzio per iscritto e che dovrà essere annotato sul libro dei consorziati.

Art. 3

(Durata)

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2036 e prorogata anche tacitamente per ulteriori 10 anni salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art. 4

(Scopo ed oggetto)

Il Consorzio non ha fini di lucro.

Scopo del Consorzio è quello di fornire un servizio di ricerca e sviluppo conducendo e promovendo progetti sia per migliorare le tecnologie attuali che per studiare e sviluppare nuove tecnologie e di fornire consulenza e risultati di prove di laboratorio riguardo normative e qualità dei prodotti in particolare nel settore della rubinetteria e del valvolame

A tal fine il consorzio potrà:

- monitorare l'evoluzione tecnologica che interessa il settore;
- identificare, valutare e selezionare i possibili progetti di ricerca e sviluppo;
- creare reti di cooperazione tra aziende, laboratori di ricerca, università che siano interessate a particolari progetti;
- gestire lo svolgimento dei progetti anche attraverso la partecipazione a studi od altre attività che siano di interesse dei progetti stessi;
- fornire consulenza e risultati di prove di laboratorio riguardo normative e qualità dei prodotti
- organizzare attività formative dedicate alla gestione dell'innovazione tecnologica e della attività di ricerca e sviluppo.

Il Consorzio potrà inoltre compiere ogni altra operazione commerciale, finanziaria,

mobiliare e immobiliare, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti, partecipare ad enti, società o consorzi e svolgere altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle indicate nel precedente comma e, in generale, utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile.

Il tutto comunque esclusivamente nel rispetto dei limiti normativi vigenti e con espressa esclusione di ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed di ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed delle attività di cui al titolo V del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

TITOLO III

Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione dei consorziati - Intrasferibilità delle quote

Art. 5

(Requisiti e numero dei consorziati)

I consorziati possono essere:

- Imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del Codice Civile,
- Imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
- Banche
- Società consortili con scopi riguardanti la ricerca e l'innovazione tecnologica

Art. 6

(Ammissione dei consorziati)

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione, l'aspirante consorziato dovrà dichiarare:

- di possedere i requisiti di cui al precedente art. 5
- di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.

I nuovi consorziati sono tenuti a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile che sarà determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

(Obblighi dei consorziati)

Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:

- a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dall'Assemblea ordinaria;
- b) trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questo richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
- c) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato;
- d) eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza

delle norme contrattuali;

e) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi;

f) versare una commissione, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese del Consorzio, sull'importo delle eventuali prestazioni effettuate per suo conto dal Consorzio stesso;

g) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;

h) osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli Organi del Consorzio;

i) favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 8

(Recesso dei consorziati)

Il recesso del consorziato è ammesso nei seguenti casi:

-perdita di interesse per l'attività del consorzio

-perdita dell'appartenenza alle categorie di cui all'articolo 5

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti (prima del rimborso della quota di partecipazione).

Art. 9

(Trasferimento dell'azienda)

In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente, o l'erede, subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia il Consiglio Direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione per giusta causa dell'acquirente dal Consorzio.

Art. 10

(Esclusione del consorziato)

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:

a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;

a) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;

c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile o al pagamento di tutto o di parte dell'importo di tale quota, nell'ammontare richiesto dal Consiglio Direttivo o del contributo annuale, in particolare non abbia provveduto al versamento del contributo annuo di cui all'art. 7 lett. a) entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'importo relativo;

d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;

e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente

statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro quindici giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11

(Rimborso della quota)

Nel caso di recesso al consorziato uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione versata al fondo consortile in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo, e detratte le somme ancora dovute al Consorzio.

Nulla è dovuto al consorziato escluso ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 12

(Trasferimento delle quote)

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile, sia per atto tra vivi che *mortis causa*, fermo il disposto del precedente art. 9.

TITOLO IV

Fondo consortile - Esercizio sociale - Divieto di distribuzione degli avanzi

Art. 13

(Fondo consortile - Fondi di riserva)

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

Fanno inoltre parte del fondo consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

Art. 14

(Esercizio sociale - Bilancio)

L'esercizio consortile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 15

(Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

TITOLO V

Organi consortili

Art. 16

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed i Vice Presidenti;

d) il Comitato Tecnico Scientifico

Art. 17

(Assemblea dei consorziati)

Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo, purché in Italia, dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea; tale convocazione può essere inviata a mezzo lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consorziato e che risultino dal libro dei consorziati.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunione a mezzo telefax o, in mancanza, per telegramma.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentato tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Dalle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 18

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio del Consorzio;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) elegge i componenti del Comitato Tecnico Scientifico
- d) approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo art. 28;
- e) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
- f) determina l'ammontare del contributo annuo;

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'art. 14 del presente statuto.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più

uno dei consorziati.

Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o rappresentati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 19

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati.

I verbali portanti modifiche dello statuto consortile sono redatti da Notaio.

Art. 20

(Rappresentanza nell'Assemblea)

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

Nessun consorziato può rappresentare più di altri due consorziati.

Art. 21

(Consiglio direttivo)

IL Consiglio Direttivo è composto:

- da 5 o più membri fino a un massimo di 30 designati dall'Assemblea scelti fra i consorziati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

Spetta tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti del Consorzio;
- redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo statuto e al regolamento stesso;
- nominare il Direttore, ed assumere dipendenti del Consorzio;
- tenere il libro dei consorziati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera o telefax contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore del Consorzio, se nominato ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o da chi lo ha redatto.

Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all'assemblea successiva; anche i Consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Art. 22

(Presidente - Vice Presidenti)

Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio Direttivo;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio;
- b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- d) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore, e l'assunzione di dipendenti del Consorzio; conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
- e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza dell'eventuale personale del Consorzio a ciò delegato, alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito da uno dei Vice Presidenti, eletti dal Consiglio Direttivo per un triennio e salva la rieleggibilità.

Art. 23

(Rappresentanza del Consorzio Firma sociale)

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie od amministrative per ogni grado di giudizio.

In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano ad uno dei Vice Presidenti.

Art. 24

(Direttore del Consorzio)

L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate ad un

Direttore con i compiti determinati dal Consiglio direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo di cui funge da Segretario. Il Direttore partecipa altresì alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 25

(Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio è un organo del Consorzio a carattere consultivo composto da 5 o più membri fino a un massimo di 30 scelti fra i consorziati o tra i rappresentanti delle società consorziate e da esperti e figure accademiche che possono fornire un contributo utile al Consorzio.

I compiti del Comitato Tecnico Scientifico sono:

a) dare un orientamento di natura tecnica e scientifica alle attività del Consorzio
b) valutare e selezionare i possibili progetti di ricerca & sviluppo da promuovere da parte del Consorzio

Le attività del Comitato Tecnico Scientifico sono organizzate dal Coordinatore della ricerca & sviluppo che ne è membro.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il verbale della riunione del Comitato è redatto e sottoscritto dal Coordinatore della ricerca & sviluppo. Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Comitato. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, l'Assemblea provvederà a sostituirli.

TITOLO VI

Enti sostenitori

Art. 26

(Enti sostenitori)

Gli Enti sostenitori sono quelli che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale e vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo, in apposito albo degli "Enti sostenitori" tenuto dal Consorzio.

Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti.

Gli Enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell'attività del Consorzio né hanno diritto di votare in Assemblea.

TITOLO VII

Scioglimento del Consorzio - Regolamento

Clausola compromissoria - Rinvio al codice civile

Art. 27

(Liquidazione - Scioglimento)

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura

non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

Art. 28

(Regolamento interno)

L'Assemblea ordinaria può approvare il regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.

Art. 29

(Clausola compromissoria)

Per qualsiasi controversia inerente o conseguente al vincolo consortile, che dovesse insorgere fra i consorziati, fra i consorziati ed il consorzio, fra i componenti del Consiglio Direttivo, fra i consorziati ed il Consiglio Direttivo, fra i consorziati ed il Presidente del Consiglio Direttivo, fra gli eredi di un consorziato ed il Consorzio, fra i Liquidatori del Consorzio ed i consorziati, è prescritta la definizione a mezzo di un Collegio arbitrale amichevole compositore.

La procedura arbitrale è promossa da una delle parti con comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata alle altre parti in causa.

La parte più diligente inoltra la richiesta di nomina degli arbitri al Presidente della CCIAA competente per territorio in relazione alla sede legale della società.

Il Presidente della CCIAA nominerà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, un arbitro per ciascuna delle parti contendenti oltre, eventualmente, uno o due altri arbitri in modo che il Collegio arbitrale sia sempre composto da un numero dispari di membri.

Il Presidente del Collegio arbitrale, da scegliersi fra gli arbitri diversi da quelli nominati per le parti in disaccordo, verrà designato dal Collegio stesso; in mancanza di accordo il Presidente verrà designato dal Presidente della CCIAA che ha nominato gli arbitri stessi.

Il Collegio arbitrale giudica a maggioranza assoluta, inappellabilmente "ex bono et aequo", senza vincoli rituali con dispensa dal deposito del lodo, ma con il rispetto, in ogni caso, del contraddittorio.

Il Collegio arbitrale deve risolvere la controversia entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione fatta salva la facoltà di prorogare il termine per una sola volta, determinando il proprio compenso, liquidando le spese della procedura arbitrale ed il carico di esse fra le parti.

Il lodo arbitrale è comunicato a cura degli arbitri, per iscritto, alle parti in lite. Qualora, nell'ambito delle controversie di cui al presente articolo, fosse necessario fare comunque ricorso all'Autorità giudiziaria, unico Foro competente sarà quello di Novara

Art. 30

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi.

Firmato: Paolo Marengo

Giorgio Frattini

Ugo Pettinaroli

Savino Rizzio
Pancani Massimo
Michele Setaro
Luigi Porta
Fiorindo Roberto
Max Georg Huber
Massimo Latorraca
Vincenzo Ghitti
Vincenzino Meloda
Renato Brocchetta
Gianluca Donina
Allesina Guerrino
Emilio Luigi Lena
Stefano Carrera
Giovanni Chiappaloni
Sandro Bonomi
Marco Bertani
Fabio Pala notaio